

Renzo Tramaglino può avere anche problemi psichiatrici e desidera rivolgersi ad un servizio di sua fiducia ma gli è stata opposta la "competenza territoriale". Ecco come ha ottenuto quanto gli è dovuto per legge e deontologia.

Al Direttore Generale
Ospedale di X

Al Presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Z

e p.c. Al Direttore Dipartimento Salute Mentale Ospedale di X

oggetto: violazione diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura nei CPS e conseguente esercizio della medicina in difformità dalle regole deontologiche

Segnaliamo che, come risulta chiaramente anche dalla "Carta dei Servizi" del Dipartimento Salute Mentale dell'Ospedale di X nonché dal sito aziendale ai cittadini con problemi psichiatrici che intendano rivolgersi al servizio pubblico, e non abbiano denaro per accedervi in regime di libera professione, viene attualmente impedito di scegliere liberamente il luogo di cura. L'accesso ai servizi psichiatrici territoriali viene infatti condizionato alla residenza in determinate circoscrizioni, con ciò non solo negando alla persona qualsiasi reale alternativa ma, in molti casi, compromettendo anche la riservatezza dato che accedere a un servizio psichiatrico situato nel proprio quartiere o nel proprio paese significa, di fatto, rendere noto ai vicini di casa che si è affetti da un genere di problema estremamente stigmatizzante.

Tutto ciò pare in evidente contrasto con lo spirito e la lettera della legge 833 che, fin dal 1978

- all'articolo 19, assicura ai cittadini "il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari"
- all'articolo 33 conferma che tale diritto, in quanto costituzionalmente rilevante perché attinente alla dignità della persona, appartiene, come è ovvio, anche ai pazienti psichiatrici persino nel caso di compromissione tale da richiedere un trattamento obbligatorio che deve essere condotto "secondo l'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura"

Tali principi sono pienamente confermati dalla legge 502/92 e da tutte le successive modifiche oltre che da una costante giurisprudenza.

Ci viene peraltro riferito che le giustificazioni addotte da alcuni operatori psichiatrici per tale incomprensibile limitazione di un diritto costituzionalmente tutelato siano non meglio precisati "motivi organizzativi" e il fatto che la territorialità garantirebbe un miglior "trattamento" del paziente.

Rileviamo a tal proposito che l'articolo 32 della Costituzione tutela la salute innanzi tutto come "fondamentale diritto dell'individuo" e solo in secondo luogo come "interesse della collettività". Sono quindi le scelte organizzative a dover essere finalizzate e subordinate al rispetto dei diritti individuali e non i diritti dell'individuo a dover essere sacrificati a scelte organizzative.

L'eventuale pretesa, poi, di imporre ad una persona un medico e un luogo di cura obbligato "per il suo bene", oltre ad essere, a nostro giudizio, del tutto illegittima dimostrerebbe un sorprendente paternalismo che, per essere riservato solo a pazienti psichiatrici, non può non far sorgere il sospetto di una ingiustificabile discriminazione.

Segnaliamo, infine, al Presidente dell'Ordine dei Medici, per le iniziative che riterrà opportune, che la negazione del concreto diritto alla scelta sembra in completo contrasto con gli articoli 3 e 27 del Codice di Deontologia Medica 2014. L'articolo 3, infatti, definisce doveri del medico la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto

della libertà e della dignità della persona, senza discriminazione alcuna, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.” L’articolo 27, invece, recita testualmente: “La libera scelta del medico e del luogo di cura costituisce diritto della persona. È vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influenzare la libera scelta della persona assistita, essendo consentito di indicare, se opportuno e nel suo esclusivo interesse, consulenti o luoghi di cura ritenuti idonei al caso.”

Dando per scontato che nessuno voglia sostenere che i diritti fondamentali dei cittadini dipendano dal fatto di pagare la visita in regime di libera professione, chiediamo quindi che si proceda con urgenza a:

1. chiarire con ogni mezzo, e in particolare con avvisi esposti in tutte le sedi dei servizi territoriali, a operatori e cittadini che ogni persona che ritiene di avere problemi di salute mentale può liberamente rivolgersi a qualsiasi struttura psichiatrica pubblica, nel rispetto di eventuali liste di attesa qualora certi presidi abbiano maggiori richieste rispetto ad altri e con l’eventuale limite degli interventi domiciliari se giustificato da oggettive difficoltà;
2. modificare la carta dei servizi mettendo al primo posto questo fondamentale diritto costituzionale.

Ringraziamo per l’attenzione